



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 giugno 2013 (13.06)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0151 (NLE)**

**9856/13
ADD 32**

**COEST 119
NIS 23
PESC 570
JAI 408
WTO 113
ENER 202**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	23 maggio 2013
n. doc. Comm.:	COM(2013) 290 final - Allegato X
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra Allegato X

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2013) 290 final - Allegato X



Bruxelles, 15.5.2013
COM(2013) 290 final

Annex X

ALLEGATO

**Allegati da XXVI a XLIV del titolo V dell'accordo di associazione tra l'Unione europea
e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra**

ALLEGATO X

della

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e all'applicazione provvisoria
dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e
l'Ucraina, dall'altra**

ALLEGATO

Allegati da XXVI a XLIV del titolo V dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

ALLEGATO X

della

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

ACCORDO DI ASSOCIAZIONE

***TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI,
DA UNA PARTE, E L'UCRAINA, DALL'ALTRA***

ALLEGATI

ALLEGATI DEL
TITOLO IV: SCAMBI E QUESTIONI COMMERCIALI
[PLACEHOLDER]

ALLEGATI DEL
TITOLO V: COOPERAZIONE ECONOMICA E SETTORIALE

ALLEGATO XXVI

del CAPO 1: COOPERAZIONE IN MATERIA DI ENERGIA, INCLUSE LE QUESTIONI NUCLEARI

del TITOLO V: COOPERAZIONE ECONOMICA E SETTORIALE

1. L'Unione europea e l'Ucraina istituiscono un "meccanismo di allarme rapido" inteso a stabilire misure pratiche di prevenzione e reazione rapida in caso di rischio o in presenza di una situazione di emergenza. Il meccanismo permette di valutare tempestivamente i rischi e i problemi potenziali riguardanti l'approvvigionamento e la domanda di gas naturale, petrolio o elettricità e mira a prevenire il rischio o la presenza di una situazione di emergenza e a reagire tempestivamente.
2. Ai fini del presente allegato, per "situazione di emergenza" si intende una situazione che occasiona notevoli problemi/l'interruzione fisica dell'approvvigionamento di gas naturale, petrolio o elettricità tra l'Ucraina e l'Unione europea.
3. Ai fini del presente allegato si intendono per coordinatori il ministro ucraino responsabile dell'energia e il membro della Commissione europea competente per l'energia.
4. Le Parti provvedono in comune a una valutazione tempestiva dei rischi e dei problemi potenziali collegati all'approvvigionamento e alla domanda di materiali e prodotti energetici, in particolare nell'ambito del memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore dell'energia tra l'Unione europea e l'Ucraina del 1° dicembre 2005, e ne rendono conto regolarmente ai coordinatori.
5. La Parte che viene a conoscenza di una situazione di emergenza o di una situazione che a suo parere potrebbe occasionare un'emergenza informa immediatamente l'altra Parte.
6. Nei casi di cui al paragrafo 5 del presente allegato, i coordinatori si notificano reciprocamente quanto prima la necessità di avviare il meccanismo di allarme rapido. La notifica indica tra le altre cose le persone autorizzate dai coordinatori a tenere permanentemente in contatto le Parti.
7. Su notifica come da paragrafo 6 del presente allegato, ciascuna Parte invia all'altra la propria valutazione. Questa comporta una stima dei tempi necessari a mettere fine al rischio o alla presenza di una situazione di emergenza. Ciascuna Parte reagisce prontamente alla valutazione fornita dall'altra Parte e la completa con eventuali informazioni di cui dispone.
8. Se una Parte è nell'impossibilità di valutare adeguatamente o di accettare la valutazione dell'altra Parte della situazione o della stima dei tempi necessari per mettere fine a un rischio o alla presenza di una situazione di emergenza, il coordinatore corrispondente può chiedere l'avvio di consultazioni che dovranno cominciare entro 3 giorni dall'inoltro della notifica di cui al paragrafo 6 del presente

allegato. Dette consultazioni si svolgono nell'ambito di un gruppo di esperti formato da rappresentanti autorizzati dai coordinatori. Le consultazioni mirano a:

- elaborare una valutazione comune della situazione e dei possibili sviluppi;
 - elaborare raccomandazioni per mettere fine al rischio di una situazione di emergenza o per superare una situazione di emergenza;
 - elaborare raccomandazioni su un piano d'azione comune alle Parti per ridurre al minimo l'impatto di una situazione di emergenza e, se possibile, per superare la situazione di emergenza, valutando eventualmente di istituire un gruppo speciale di monitoraggio.
9. Le consultazioni, le valutazioni comuni e le raccomandazioni proposte si basano sui principi della trasparenza, della non discriminazione e della proporzionalità.
10. I coordinatori, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a mettere fine al rischio di una situazione di emergenza o a superare una situazione di emergenza tenendo presenti le raccomandazioni elaborate in esito alle consultazioni.
11. Il gruppo di esperti di cui al paragrafo 8 rende conto ai coordinatori delle proprie attività, subito dopo l'attuazione del piano d'azione eventualmente convenuto.
12. All'insorgere di una situazione di emergenza, i coordinatori possono istituire un gruppo speciale di monitoraggio che esamini le circostanze presenti e lo sviluppo degli eventi e ne prenda nota in modo obiettivo. Il gruppo è formato da:
- rappresentanti di entrambe le Parti;
 - rappresentanti delle imprese energetiche delle Parti;
 - rappresentanti delle organizzazioni internazionali del settore dell'energia, proposti e consensualmente nominati dalle Parti;
 - esperti indipendenti proposti e consensualmente nominati dalle Parti.
13. Il gruppo speciale di monitoraggio comincia a operare quanto prima e, se necessario, fino alla risoluzione della situazione di emergenza. La decisione di porre fine all'attività del gruppo speciale di monitoraggio è presa consensualmente dai coordinatori.
14. Dal momento in cui si palesano le circostanze di cui al paragrafo 5 e fino al completamento della procedura di applicazione del meccanismo di allarme rapido, e fino al momento in cui cessa il rischio di situazione di emergenza o si risolve la soluzione di emergenza, ciascuna Parte si impegna al massimo per minimizzare le conseguenze negative per l'altra Parte. Entrambe le Parti cooperano per giungere a una soluzione immediata in uno spirito di trasparenza. Le Parti non intraprendono alcuna azione scollegata dalla situazione di emergenza che potrebbe occasionare conseguenze negative o peggiorare quelle esistenti per quanto riguarda l'approvvigionamento di gas naturale, petrolio o elettricità tra l'Ucraina e l'Unione europea.

15. Ciascuna Parte sostiene autonomamente i costi derivanti dalle azioni nel quadro del presente allegato.
16. Le Parti assicurano la confidenzialità di tutte le informazioni scambiate la cui natura è ritenuta riservata. Le Parti adottano le misure necessarie per proteggere le informazioni riservate nel rispetto delle pertinenti leggi e normative dell'Ucraina, o dell'Unione europea e/o degli Stati membri, a seconda dei casi, e nel rispetto degli accordi e delle convenzioni internazionali.
17. Le Parti possono invitare di comune accordo rappresentanti di terzi a partecipare alle consultazioni di cui al paragrafo 8 e al monitoraggio di cui al paragrafo 12.
18. Le Parti possono decidere di adeguare le disposizioni del presente allegato al fine di istituire un meccanismo di allarme rapido tra loro stesse e terzi.
19. Una violazione del meccanismo non può motivare una procedura di risoluzione delle controversie prevista dal presente Accordo. In una procedura di risoluzione delle controversie le Parti non possono peraltro basarsi sui seguenti elementi o presentarli come prove:
 - le posizioni assunte o le proposte formulate dall'altra Parte nel corso della procedura, oppure
 - il fatto che l'altra Parte si sia detta disposta a accettare una soluzione a una situazione di emergenza nel quadro del meccanismo.

ALLEGATO XXVII

del CAPO 1: COOPERAZIONE IN MATERIA DI ENERGIA, INCLUSE LE QUESTIONI NUCLEARI

del TITOLO V: COOPERAZIONE ECONOMICA E SETTORIALE

L'Ucraina provvede nei termini convenuti ad avvicinare progressivamente la propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione

Energia elettrica

Direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro l'1.1.2012 come indicato nel protocollo sull'adesione dell'Ucraina al trattato della Comunità dell'energia.

Regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, modificato dalla decisione 2006/770/CE della Commissione

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro l'1.1.2012 come indicato nel protocollo sull'adesione dell'Ucraina al trattato della Comunità dell'energia.

Direttiva 2005/89/CE concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro l'1.1.2012 come indicato nel protocollo sull'adesione dell'Ucraina al trattato della Comunità dell'energia.

Gas naturale

Direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro l'1.1.2012 come indicato nel protocollo sull'adesione dell'Ucraina al trattato della Comunità dell'energia.

Regolamento (CE) n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro l'1.1.2012 come indicato nel protocollo sull'adesione dell'Ucraina al trattato della Comunità dell'energia.

Direttiva 2004/67/CE concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro l'1/1/2012 come indicato nel protocollo sull'adesione dell'Ucraina al trattato della Comunità dell'energia.

Petrolio

Direttiva 2006/67/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

Calendario: le disposizioni della direttiva si riflettono nella legislazione ucraina entro 3 anni e sono attuate entro 11 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Prospezione e ricerca di idrocarburi

Direttiva 94/22/CE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo, tenendo presenti gli articoli (12 e 13) sulle disposizioni riguardanti gli aspetti commerciali dell'energia di cui al capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali).

Efficienza energetica

Direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia

Calendario: le disposizioni della direttiva si riflettono nella legislazione ucraina entro 3 anni e sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici

Calendario: le disposizioni della direttiva si riflettono nella legislazione ucraina entro 5 anni e sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia

Direttive/regolamenti di esecuzione:

- regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni;
- regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade;

- regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico;
- regolamento (CE) n. 107/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici;
- regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio;
- direttiva 92/42/CEE del Consiglio concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi;
- direttiva 96/57/CE sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico;
- direttiva 2000/55/CE sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti.

Calendario: le disposizioni della direttiva quadro e delle rilevanti misure di attuazione vigenti (“direttive e regolamenti derivati”) sono attuate entro 3 anni dall’entrata in vigore del presente Accordo. Le nuove direttive e/o i nuovi regolamenti derivati sono attuati in base a calendari stabiliti nelle direttive/regolamenti stessi previa modifica del presente allegato in linea con le disposizioni istituzionali di cui al titolo VII del presente Accordo e come notificato da parte ucraina.

Direttiva 92/75/CEE concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti

Direttive/regolamenti di esecuzione:

- direttiva 2003/66/CE della Commissione per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni;
- direttiva 2002/40/CE della Commissione per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico;
- direttiva 2002/31/CE della Commissione per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria per uso domestico;
- direttiva 98/11/CE della Commissione per quanto riguarda l’etichettatura indicante l’efficienza energetica delle lampade per uso domestico;
- direttiva 97/17/CE della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico modificata dalla direttiva 1999/9/CE della Commissione;

- direttiva 96/60/CE della Commissione per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche;
- direttiva 95/13/CE della Commissione per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria ad uso domestico;
- direttiva 95/12/CE della Commissione per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico.

Calendario: le disposizioni della direttiva quadro e delle rilevanti misure di attuazione vigenti (“direttive e regolamenti derivati”) sono attuate entro 2 anni dall’entrata in vigore del presente Accordo. Le nuove direttive e/o i nuovi regolamenti derivati sono attuati in base a calendari stabiliti nelle direttive/regolamenti stessi previa modifica del presente allegato in linea con le disposizioni istituzionali di cui al titolo VII del presente Accordo e come notificato da parte ucraina.

Nucleare

Direttiva 96/29/Euratom che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall’entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall’entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2003/122/Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall’entrata in vigore del presente Accordo.

ALLEGATO XXVIII

del CAPO 4: FISCALITÀ

del TITOLO V: COOPERAZIONE ECONOMICA E SETTORIALE

L'Ucraina provvede nei termini convenuti ad avvicinare progressivamente la propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione

Imposte indirette

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Calendario: le disposizioni della direttiva, ad eccezione degli articoli da 5 a 8, 20, 33, da 40 a 42, 79, da 100 a 101, da 123 a 130, da 140 a 142, 145, 146, paragrafo 1, lettera b), 147, 155, da 164 a 166, da 170 a 171, 175, 203, 205, 209, 210, 212, 219, da 238 a 240, 245, 254, 258, da 274 a 280, da 293 a 294, da 370 a 395, da 396 a 400, da 402 a 410, da 411 a 413 (disposizioni applicabili agli Stati membri dell'UE) e degli articoli da 281 a 294, da 295 a 305, da 306 a 325, da 326 a 332, da 333 a 343, da 348 a 349 e da 358 a 369 (sui regimi fiscali speciali) sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi

- sezione 3 sui limiti quantitativi;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate progressivamente in funzione dei bisogni futuri dell'Ucraina in materia di tutela ambientale e efficienza energetica che potrebbero risultare in particolare in esito ai negoziati internazionali sui cambiamenti climatici post 2012.

Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE

- articolo 1;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo, ad eccezione dell'articolo 7, paragrafo 2, degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, dell'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 4, dell'articolo 18 e dell'articolo 19, il cui calendario di attuazione è stabilito dal consiglio di associazione.

Al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, il consiglio di associazione definisce il calendario di attuazione delle seguenti direttive da parte dell'Ucraina:

Tredicesima direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità

Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, relativamente alla categoria di prodotto intermedio definita dalla direttiva.

Articolo 7, paragrafo 2, articoli 8, 9, 10, 11, 12, articolo 14, paragrafi 1, 2 e 4, articoli 18 e 19 della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (codificazione)

ANNEX XXIX

del CAPO 5: STATISTICHE

del TITOLO V: COOPERAZIONE ECONOMICA E SETTORIALE

L'*acquis* in campo statistico di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 5 (Statistiche), articolo 355, è illustrato nell'edizione aggiornata annualmente dello *Statistical Requirements Compendium*, che è considerato dalle Parti come allegato al presente Accordo.

La versione più recente dello *Statistical Requirements Compendium* in formato elettronico è disponibile sul sito web dell'Ufficio statistico dell'Unione europea EUROSTAT al seguente indirizzo:

<http://epp.eurostat.ec.europa.eu>

ALLEGATO XXX

del CAPO 6: AMBIENTE

del TITOLO V: COOPERAZIONE ECONOMICA E SETTORIALE

L'Ucraina provvede nei termini convenuti ad avvicinare progressivamente la propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione

Governance ambientale e integrazione delle tematiche ambientali in altri settori di intervento

Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione)

Per i progetti che rientrano nel trattato che istituisce la Comunità dell'energia, tutte le disposizioni della direttiva sono attuate entro l'1.1.2013 come indicato nel protocollo sull'adesione dell'Ucraina al trattato della Comunità dell'energia. Agli altri progetti si applicano le seguenti disposizioni:

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

- introduzione del requisito secondo cui i progetti elencati nell'allegato I sono sottoposti a valutazione d'impatto ambientale e della procedura per decidere quali progetti dell'allegato II richiedono una valutazione d'impatto ambientale (articolo 4);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

- definizione della portata delle informazioni che il committente deve fornire (articolo 5);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

- introduzione di una procedura di consultazione delle autorità responsabili in materia ambientale e di una procedura di consultazione pubblica (articolo 6);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

- introduzione di accordi con i paesi confinanti per lo scambio di informazioni e per la consultazione (articolo 7);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

- introduzione di misure per la notifica pubblica dell'esito delle decisioni in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione (articolo 9).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;
- introduzione di una procedura per decidere per quali piani o programmi è necessaria una valutazione ambientale strategica e del requisito secondo cui i piani o i programmi per i quali una valutazione ambientale strategica è obbligatoria sono soggetti a detta valutazione (articolo 3);
- introduzione di una procedura di consultazione delle autorità responsabili in materia ambientale e di una procedura di consultazione pubblica (articolo 6);
- introduzione di accordi con i paesi confinanti per lo scambio di informazioni e per la consultazione (articolo 7).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;
- introduzione di dispositivi pratici per rendere le informazioni ambientali disponibili al pubblico e delle relative eccezioni (articoli 3 e 4);
- assicurare che le informazioni ambientali siano rese accessibili al pubblico dalle autorità pubbliche (articolo 3, paragrafo 1);
- introduzione di procedure di revisione delle decisioni che negano l'accesso o che concedono accesso parziale alle informazioni ambientali (articolo 6);
- introduzione di un sistema di divulgazione delle informazioni ambientali al pubblico (articolo 7).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2003/35/CE che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;
- introduzione di dispositivi di informazione del pubblico (articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e d));
- introduzione di un dispositivo di consultazione pubblica (articolo 2, paragrafo 2, lettera b), e articolo 2, paragrafo 3);
- introduzione di un dispositivo per tener conto dei commenti e delle opinioni del pubblico nel processo decisionale (articolo 2, paragrafo 2, lettera c)).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Qualità dell'aria

Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

- definizione delle soglie di valutazione superiore e inferiore (articolo 5), dei valori obiettivo e dei valori limite (articoli 13 e 14, articolo 16, paragrafo 2, articolo 17, paragrafo 1) e dell'obiettivo di riduzione dell'esposizione al PM_{2,5} (articolo 15, paragrafo 1);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuale per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, piombo, benzene, monossido di carbonio, ozono, PM 10 e PM 2,5 entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo in base alla situazione esistente in Ucraina. Al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, il consiglio di associazione definisce il calendario di attuazione di queste disposizioni da parte dell'Ucraina affinché i requisiti della direttiva siano pienamente soddisfatti.

- istituzione e classificazione di zone e agglomerati (articoli 4 e 5);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

- introduzione di un sistema per valutare la qualità dell'aria ambiente rispetto agli inquinanti atmosferici (articoli 5, 6 e 9);

- introduzione di piani per la qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati dove i livelli di inquinanti superano i valori limite / valori obiettivo (articolo 23);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuale per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, piombo, benzene, monossido di carbonio, ozono, PM 10 e PM 2,5 entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo in base alla situazione esistente in Ucraina. Al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, il consiglio di associazione definisce il calendario di attuazione di queste disposizioni da parte dell'Ucraina affinché i requisiti della direttiva siano pienamente soddisfatti.

- definizione di piani d'azione a breve termine per le zone e gli agglomerati dove sussiste il rischio che le soglie di allarme siano superate (articolo 24);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

- introduzione di un sistema di informazione del pubblico (articolo 26).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

- definizione delle soglie di valutazione superiori e inferiori (articolo 4, paragrafo 6) e dei valori obiettivo (articolo 3);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuale per arsenico, nickel, cadmio e benzo(a)pirene entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo in base alla situazione esistente in Ucraina. Al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, il consiglio di associazione definisce il calendario di attuazione di queste disposizioni da parte dell'Ucraina affinché i requisiti della direttiva siano pienamente soddisfatti.

- istituzione e classificazione di zone e agglomerati (articolo 3 e articolo 4, paragrafo 6);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

- introduzione di un sistema per valutare la qualità dell'aria ambiente rispetto agli inquinanti atmosferici (articolo 4);

- adozione di misure per mantenere/migliorare la qualità dell'aria ambiente rispetto ai relativi inquinanti (articolo 3).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo in base alla situazione esistente in Ucraina. Al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, il consiglio di associazione definisce il calendario di attuazione di queste disposizioni da parte dell'Ucraina affinché i requisiti della direttiva siano pienamente soddisfatti.

Direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE, modificata dalle direttive 2000/71/CE, 2003/17/CE e 2009/30/CE e dal regolamento (CE) 1882/2003

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;
- esecuzione di una valutazione del consumo nazionale di carburanti;
- definizione di un sistema di controllo della qualità dei carburanti (articolo 8);
- divieto di commercializzazione di benzina contenente piombo (articolo 3, paragrafo 1);
- permesso di commercializzare benzina senza piombo, combustibile diesel e gasoli utilizzati per i motori delle macchine mobili non stradali e dei trattori agricoli e forestali solo se conformi ai relativi requisiti (articoli 3 e 4);
- introduzione di un sistema regolamentare per le circostanze eccezionali e di un sistema di raccolta dei dati nazionali relativi alla qualità dei carburanti (articoli 7 e 8).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 1999/32/CE relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE, modificata dal regolamento (CE) 1882/2003 e dalla direttiva 2005/33/CE

Per i combustibili utilizzati per scopi previsti dal trattato che istituisce la Comunità dell'energia, tutte le disposizioni della direttiva sono attuate entro l'1.1.2012 come indicato nel protocollo sull'adesione dell'Ucraina al trattato della Comunità dell'energia. Ai combustibili utilizzati per altri scopi si applicano le seguenti disposizioni:

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

- introduzione di un sistema di campionamento e di metodi di analisi efficaci (articolo 6);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

- divieto di utilizzare combustibili pesanti e gasoli con un tenore di zolfo superiore ai valori stabiliti (articolo 3, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 1);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

- applicazione dei valori limite di zolfo dei combustibili per uso marittimo (articolo 4 *bis* e 4 *ter*).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 94/63/CE sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio, modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

- individuazione di tutti i terminali di caricamento e scaricamento della benzina (articolo 2);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

- introduzione di misure tecniche volte a ridurre la perdita di benzina dagli impianti di caricamento presso terminali e stazioni di servizio e durante il caricamento/lo scaricamento dalle cisterne mobili presso i terminali (articoli 3, 4 e 6 e allegato III);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 9 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

- garantire i requisiti di conformità di tutti i tubi di raccolta delle autocisterne e delle cisterne mobili (articoli 4 e 5).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 9 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2004/42/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;
- introduzione dei valori limite di contenuto massimo di COV per pitture e vernici (articolo 3 e allegato II);
- definizione di requisiti che garantiscano che l’etichettatura dei prodotti immessi sul mercato e l’immissione sul mercato dei prodotti siano conformi ai relativi requisiti (articoli 3 e 4).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall’entrata in vigore del presente Accordo.

Gestione dei rifiuti e delle risorse

Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall’entrata in vigore del presente Accordo.

- preparazione dei piani di gestione dei rifiuti in linea con la gerarchia dei rifiuti in cinque tappe e con i programmi di prevenzione dei rifiuti (capo V della direttiva 2008/98/CE);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall’entrata in vigore del presente Accordo.

- introduzione di un dispositivo di recupero totale dei costi secondo il principio “chi inquina paga” e il principio della responsabilità estesa del produttore (articolo 14);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall’entrata in vigore del presente Accordo.

- introduzione di un sistema di autorizzazioni per enti o imprese che svolgono operazioni di recupero o smaltimento, con obblighi specifici per la gestione di rifiuti pericolosi (capo IV della direttiva 2008/98/CE);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall’entrata in vigore del presente Accordo.

- creazione di un registro di enti e imprese che raccolgono e trasportano i rifiuti (capo IV della direttiva 2008/98/CE).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;
- classificazione delle discariche (articolo 4);
- elaborazione di una strategia nazionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica (articolo 5);
- introduzione di un sistema di domande di autorizzazioni e di procedure di ammissione dei rifiuti (articoli da 5 a 7, articolo 11, articolo 12 e articolo 14);
- introduzione di procedure di controllo e sorveglianza nella fase operativa della discarica e di procedure di chiusura e di gestione successiva alla chiusura per le discariche dismesse (articoli 12 e 13);
- elaborazione di piani di riassetto delle discariche esistenti (articolo 14);
- introduzione di un sistema di costi (articolo 10);
- garantire che i rifiuti collocati a discarica siano trattati (articolo 6).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate per gli impianti esistenti entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo. Per gli impianti entrati in funzione dopo la firma del presente Accordo, le disposizioni della direttiva sono attuate dalla data di entrata in vigore dell'Accordo stesso.

Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;
- creazione di un sistema che obblighi gli operatori a elaborare piani di gestione dei rifiuti (individuazione e classificazione delle strutture di deposito; caratterizzazione dei rifiuti) (articoli 4 e 9);
- introduzione di un sistema di autorizzazioni, di garanzie finanziarie e di un sistema di ispezioni (articoli 7, 14 e 17);
- introduzione di procedure di gestione e monitoraggio dei vuoti di miniera (articolo 10);
- introduzione di procedure per la chiusura delle strutture di deposito dei rifiuti e per la fase successiva alla chiusura (articolo 12);

- inventario delle strutture di deposito dei rifiuti chiuse (articolo 20).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Qualità delle acque e gestione delle risorse idriche, compreso l'ambiente marino

Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE e dalla direttiva 2009/31/CE

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

- introduzione di una definizione legislativa dell'unità territoriale nazionale di zonazione dei bacini idrografici;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

- elaborazione di una legislazione nazionale adeguata (regolamento sulla direzione bacini) che attribuisca alla "direzione bacini" le funzioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

- individuazione dei distretti idrografici e introduzione delle disposizioni amministrative per fiumi, laghi e acque costiere internazionali (articolo 3);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

- analisi delle caratteristiche dei distretti idrografici (articolo 5);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

- elaborazione di programmi di monitoraggio della qualità delle acque (articolo 8);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

- preparazione di piani di gestione dei bacini idrografici, consultazioni pubbliche e pubblicazione dei piani (articoli 13 e 14).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in

vigore del presente Accordo.

Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

- valutazione preliminare del rischio di alluvioni (articoli 4 e 5);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

- elaborazione di mappe della pericolosità e di mappe del rischio di alluvioni (articolo 6);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

- elaborazione di piani di gestione del rischio di alluvioni (articolo 7).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

- elaborazione di una strategia per l'ambiente marino in cooperazione con gli Stati membri dell'Unione (articoli 5 e 6);

- valutazione iniziale delle acque marine, definizione del buono stato ecologico e di traguardi e indicatori ambientali (articolo 5 e articoli da 8 a 10);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

- elaborazione di un programma di monitoraggio per la valutazione continua e l'aggiornamento periodico dei traguardi (articoli 5 e 11);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

- elaborazione di un programma di misure volte a conseguire un buono stato ecologico (articoli 5 e 13).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, modificata dalla direttiva 98/15/CE, dal regolamento (CE) n. 1882/2003 e dal regolamento (CE) No 1137/2008

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

- valutazione dello stato della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

- individuazione delle aree e degli agglomerati sensibili (articolo 5 e allegato II);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

- elaborazione di un programma tecnico e di investimento per l'applicazione dei requisiti per il trattamento delle acque reflue urbane (articolo 17).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 e dal regolamento (CE) 596/2009

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;
- elaborazione delle norme per l'acqua potabile (articoli 4 e 5);
- introduzione di un sistema di controllo (articoli 6 e 7);
- introduzione di un meccanismo di informazione dei consumatori (articolo 13).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 91/676/CE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

- individuazione delle zone vulnerabili ai nitrati (articolo 3);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

- elaborazione di piani d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati (articolo 5);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

- elaborazione di programmi di controllo (articolo 6);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Protezione della natura

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

- valutazione delle specie di uccelli oggetto di speciali misure di conservazione e delle specie migratrici che ritornano regolarmente;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

- individuazione e designazione di zone di protezione speciali per specie di uccelli (articolo 4, paragrafo 1);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

- adozione di misure di conservazione speciali per proteggere specie migratrici che ritornano regolarmente (articolo 4, paragrafo 2);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro l'1.1.2015 come indicato nel protocollo sull'adesione dell'Ucraina al trattato della Comunità dell'energia.

- elaborazione di un sistema generale di protezione per tutte le specie di uccelli selvatici, di cui quelle cacciate costituiscono un sottoinsieme particolare, e divieto di catturare/uccidere determinati tipi di uccelli (articoli 5, 6,7, 8 e articolo 9, paragrafi 1 e 2).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, modificata dalle direttive 97/62/CE e 2006/105/CE e dal regolamento (CE) n. 1882/2003

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

- inventario e designazione dei siti e individuazione delle priorità per la loro gestione (compreso il completamento dell'inventario dei potenziali siti Emerald e l'adozione delle misure per la loro tutela e gestione) (articolo 4);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

- adozione delle misure necessarie alla conservazione di questi siti (articolo 6);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

- creazione di un sistema di controllo dello stato di conservazione degli habitat e delle specie (articolo 11);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

- introduzione di un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV se pertinente per l'Ucraina (articolo 12);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

- introduzione di un meccanismo per promuovere l'educazione e l'informazione generale (articolo 22).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Inquinamento e rischi industriali

Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

- individuazione delle installazioni che necessitano un'autorizzazione (allegato I);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

- attuazione delle migliori tecniche disponibili (BAT) tenendo presente le conclusioni dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (articolo 14, paragrafi da 3 a 6, e articolo 15, paragrafi da 2 a 4);

Calendario: al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, il consiglio di associazione definisce il calendario di attuazione delle seguenti disposizioni da parte dell'Ucraina per le installazioni esistenti.

- introduzione di un sistema integrato di autorizzazioni (articoli da 6 a 9 e articolo 13);
- introduzione di un meccanismo di verifica della conformità (articolo 8, articolo 14, paragrafo 1, lettera d), e articolo 23, paragrafo 1);
- definizione di valori limite di emissione per gli impianti di combustione (articolo 30 e allegato V);
- elaborazione di programmi mirati a ridurre le emissioni annuali totali negli impianti esistenti (opzionalmente la definizione dei valori limite di emissione per gli impianti esistenti) (articolo 32).

Calendario: il consiglio di associazione definisce, in via del tutto prioritaria, il calendario di attuazione di queste disposizioni da parte dell'Ucraina per le installazioni nuove. Il consiglio di associazione definisce inoltre il calendario di attuazione di queste disposizioni da parte dell'Ucraina per le installazioni esistenti. Il calendario non pregiudica le scadenze di cui al protocollo sull'adesione dell'Ucraina al trattato della Comunità dell'energia relative agli impianti di combustione di pertinenza della Comunità dell'energia. Le installazioni esistenti sono quelle che hanno ricevuto un'autorizzazione nei 5 anni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo e che siano entrate in funzione nei 6 anni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, modificata dalla direttiva 2003/105/CE e dal regolamento (CE) n. 1882/2003

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;
- introduzione di meccanismi di coordinamento effettivi tra le autorità interessate;
- creazione di sistemi di registrazione delle informazioni sugli impianti interessati e di notifica di incidenti rilevanti (articoli 13 e 14).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Cambiamenti climatici e protezione dello strato d'ozono

Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, modificata dalla direttiva 2004/101/CE

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;
- introduzione di un sistema per individuare gli impianti interessati e i gas a effetto serra (allegati I e II);
- elaborazione di un piano nazionale di assegnazione per distribuire le quote di emissioni agli impianti (articolo 9);
- introduzione di un sistema per rilasciare autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra e rilascio di quote di emissioni da scambiare in ambito nazionale tra gli impianti ucraini (articolo 4 e articoli da 11 a 13);
- introduzione di sistemi di monitoraggio, comunicazione, verifica e esecuzione e di procedure di consultazione pubblica (articolo 9, articoli da 14 a 17, articolo 19 e articolo 21).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;
- introduzione/adeguamento di requisiti di formazione e certificazione nazionali per il personale e le imprese interessate (articolo 5);
- introduzione di sistemi di comunicazione per l'acquisizione dei dati sulle emissioni nei settori interessati (articolo 6);

- introduzione di un sistema di sanzioni (articolo 13).

Calendario: queste disposizioni del regolamento sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, modificato dai regolamenti (CE) n. 2038/2000, (CE) n. 2039/2000, (CE) n. 1804/2003, (CE) n. 2077/2004, (CE) n. 29/2006, (CE) n. 1366/2006, (CE) n. 1784/2006, (CE) n. 1791/2006 e (CE) n. 2007/899 e dalle decisioni n. 2003/160/CE, n. 2004/232/CE e 2007/54/CE

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;
- introduzione di divieti per le sostanze controllate, compreso l'impiego di sostanze vergini di idroclorofluorocarburi entro il 2010 e di tutti gli idroclorofluorocarburi entro il 2020 (articoli 4 e 5);
- introduzione di un limite quantitativo per l'impiego di bromuro di metile per quarantena e trattamento anteriore al trasporto al livello dell'impiego medio degli anni 1996, 1997 e 1998 (articolo 4);
- graduale soppressione dell'immissione sul mercato di sostanze vergini di idroclorofluorocarburi entro il 2015 (articolo 4);
- introduzione dell'obbligo di recuperare, riciclare, rigenerare e distruggere le sostanze controllate usate (articolo 16);
- introduzione di procedure per controllare e ispezionare le fughe di sostanze controllate (articolo 17).

Calendario: queste disposizioni del regolamento sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Organismi geneticamente modificati

Sugli organismi geneticamente modificati (OGM) una parte importante dell'*acquis* dell'Unione è altresì compresa nel capo 4 (Misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali).

Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, modificata dalle decisioni 2002/623/CE e 2002/811/CE, dai regolamenti (CE) n. 1829/2003 e (CE) n. 1830/2003 e dalla direttiva 2008/27/CE

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

- graduale eliminazione dei marcatori di resistenza agli antibiotici per gli OGM immessi in commercio ai sensi della parte C e per gli OGM autorizzati a norma della parte B (articolo 4, paragrafo 2);
- introduzione di un efficace sistema di controllo e ispezione che garantisca il rispetto delle disposizioni della direttiva, in particolare per quanto riguarda gli OGM non autorizzati (articolo 4, paragrafo 5);
- introduzione di procedure di notifica preventiva delle emissioni a norma della parte B (articolo 6) e della parte C (articolo 13);
- introduzione di procedure di valutazione del rischio delle emissioni a norma della parte B (articoli da 6 a 11) e della parte C (articoli da 13 a 24);
- introduzione di un registro pubblico per la localizzazione delle emissioni a norma della parte B (articolo 31, paragrafo 3, lettera a));
- introduzione di un registro pubblico per la localizzazione degli OGM coltivati in virtù della parte C (articolo 31, paragrafo 3, lettera b));
- introduzione di procedure di consultazione del pubblico e, se opportuno, di determinati gruppi (articolo 9);
- introduzione di una procedura in forza della quale il notificante trasmette alla o alle autorità competenti i risultati dell'emissione (articolo 10);
- garantire il rispetto dei requisiti specificati per l'etichettatura e l'imballaggio dei prodotti immessi in commercio (articolo 21);
- garantire la riservatezza delle informazioni e la tutela della proprietà intellettuale (articolo 25).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;
- introduzione di procedure per gli OGM destinati all'emissione deliberata nell'ambiente (articoli da 4 a 8);
- introduzione di procedure per gli OGM destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale o alla lavorazione (articoli 9 e 10) e per gli OGM destinati ad uso confinato (articolo 11);
- introduzione di procedure per l'identificazione e la documentazione di accompagnamento (articolo 12) e per la notifica del transito di OGM (articolo 13);

- introduzione di un sistema che tuteli la riservatezza (articolo 16).

Calendario: queste disposizioni del regolamento sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;
- classificazione dei microrganismi geneticamente modificati (MGM) e obbligo per gli utilizzatori di eseguire valutazioni dei rischi (articolo 4);
- applicazione dei principi generali e delle appropriate misure di contenimento e delle altre misure di protezione di cui all'allegato IV (articolo 5);
- introduzione di procedure di notifica (articoli da 6 a 9);
- introduzione dei criteri per i piani di emergenza (articoli da 13 a 15);
- introduzione di un sistema che tuteli la riservatezza (articolo 18).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

ALLEGATO XXXI

del CAPO 6: AMBIENTE

del TITOLO V: COOPERAZIONE ECONOMICA E SETTORIALE

Attuazione da parte ucraina del protocollo di Kyoto e di tutti i criteri di ammissibilità per potersi avvalere pienamente dei meccanismi di Kyoto

Elaborazione di un piano d'azione a lungo termine (post 2012) di attenuazione dei cambiamenti climatici e relativo adattamento

Elaborazione e attuazione di misure a lungo termine volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra

ALLEGATO XXXII

del CAPO 7: TRASPORTI

del TITOLO V: COOPERAZIONE ECONOMICA E SETTORIALE

L'Ucraina provvede nei termini convenuti ad avvicinare progressivamente la propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione

(1) Trasporto su strada

Condizioni tecniche

Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente Accordo per tutti gli autoveicoli destinati al trasporto internazionale di merci, entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo per tutti gli autoveicoli destinati al trasporto internazionale di persone e entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo per tutti gli autoveicoli immatricolati per la prima volta dopo il 1° gennaio 2008 e destinati al trasporto nazionale.

Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo per i veicoli immatricolati nell'Unione europea unicamente nei loro spostamenti sulla rete stradale internazionale "E" di cui all'allegato I dell'Accordo europeo sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR) del 15 novembre 1975. Entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo, il consiglio di associazione si pronuncia sull'estensione dell'applicazione delle disposizioni della direttiva all'intera rete e a tutti i veicoli.

Direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente Accordo per tutti gli autoveicoli destinati al trasporto internazionale di merci, entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo per tutti gli autoveicoli destinati al trasporto internazionale di persone e entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo per tutti gli autoveicoli.

Condizioni di sicurezza

Direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida

- introduzione delle categorie per la patente di guida (articolo 3);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

- condizioni per il rilascio della patente di guida (articoli 4, 5, 6 e 7);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

- requisiti per gli esami di guida (allegati II e III).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente Accordo per tutti i trasporti di merci pericolose nel traffico internazionale su strada e entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo per il traffico nazionale su strada.

Condizioni sociali

Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate, per il trasporto nazionale, entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate, per il trasporto nazionale, entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate, per il trasporto nazionale, entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio

- articoli 3, 4, 5, 6, 7 (escluso il valore monetario dell' idoneità finanziaria), 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e allegato I.

Calendario: queste disposizioni del regolamento sono attuate entro 3 anni dall' entrata in vigore del presente Accordo per tutte le imprese di trasporto dedite al traffico internazionale e entro 7 anni dall' entrata in vigore del presente Accordo per tutte le altre.

Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 marzo 2002, concernente l' organizzazione dell' orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall' entrata in vigore del presente Accordo per il trasporto internazionale e 5 entro anni dall' entrata in vigore del presente Accordo per il trasporto nazionale.

Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall' entrata in vigore del presente Accordo per i conducenti nell' ambito di operazioni di trasporto internazionale e entro 5 anni dall' entrata in vigore del presente Accordo per i conducenti nell' ambito di operazioni di trasporto nazionale.

Condizioni fiscali

Direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l' uso di alcune infrastrutture

Calendario: le disposizioni della direttiva saranno attuate quando l' Ucraina deciderà di riscuotere pedaggi e diritti d' utenza per l' uso delle sue infrastrutture.

(2) Trasporto su rotaia

Accesso al mercato e alle infrastrutture

Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie

- indipendenza gestionale e risanamento finanziario (articoli 2, 3, 4, 5 e 9);

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 8 anni dall' entrata in vigore del presente Accordo.

- separazione fra la gestione dell' infrastruttura e l' attività di trasporto (articoli 6, 7 e 8);

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie

- introduzione delle licenze alle condizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 (ad eccezione dell'articolo 4, paragrafo 5), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15.

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Condizioni tecniche e di sicurezza

Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo, con particolare attenzione all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva che autorizza l'Ucraina a applicare requisiti più severi di quelli attualmente in vigore nella sua legislazione.

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo per tutti i trasporti di merci pericolose nel traffico internazionale su rotaia e entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo per il traffico nazionale.

Standardizzazione contabile e statistica

Regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Interoperabilità

Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Trasporto combinato

Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Altri aspetti

Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo, ad eccezione dell'articolo 7, paragrafo 2.

Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo mentre il termine di attuazione degli articoli 13, 16 e 17 sarà deciso dal consiglio di associazione.

(3) Trasporto aereo

- Conclusione e attuazione di un accordo globale su uno spazio aereo comune.

- Indipendentemente dalla conclusione dell'accordo per uno spazio aereo comune europeo, garantire l'attuazione e l'elaborazione coordinata di accordi bilaterali sui servizi aerei tra l'Ucraina e gli Stati membri, modificati dall'”accordo orizzontale”.

(4) Trasporto marittimo

Sicurezza marittima, Stato di bandiera/società di classificazione

Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Stato di approdo

Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri

Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Monitoraggio del traffico

Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Norme tecniche e operative

Navi passeggeri

Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Petroliere

Regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio

Il calendario per il ritiro delle navi cisterna a scafo singolo segue quello specificato dalla convenzione MARPOL del 1973.

Navi portarinfuse

Direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Equipaggio

Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Ambiente

Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Condizioni tecniche

Direttiva 2010/65/UE relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, valida fino al 18 maggio 2012

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Condizioni sociali

Direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST) – Allegato: Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, ad eccezione della clausola 16

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo, ad eccezione della clausola 16 che sarà attuata entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 1999/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, concernente l'applicazione delle disposizioni relative all'orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunità

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Sicurezza marittima

Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti

Calendario: le disposizioni della direttiva (tranne quelle riguardanti le ispezioni della Commissione) sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali

Calendario: le disposizioni del regolamento (tranne quelle riguardanti le ispezioni della Commissione) sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

(5) Vie di navigazione interna

Funzionamento del mercato

Direttiva 96/75/CE del Consiglio relativa alle modalità di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali di merci per via navigabile nella Comunità

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Accesso alla professione

Direttiva 87/540/CEE del Consiglio relativa all'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali intesa al riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli relativi a tale professione

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 96/50/CE del Consiglio riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Sicurezza

Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna

Calendario: le disposizioni della direttiva sono recepite nell'ambito della Commissione del Danubio.

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente Accordo per tutti i trasporti di merci pericolose per vie navigabili interne nel traffico internazionale e entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo per il traffico nazionale.

Servizi d'informazione fluviale

Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità


Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

ALLEGATO XXXIII

del CAPO 7: TRASPORTI

del TITOLO V: COOPERAZIONE ECONOMICA E SETTORIALE

1. Le Parti riconoscono l'importanza di migliorare le connessioni dei trasporti per renderle più agevoli, sicure e affidabili. Un tale sviluppo è nell'interesse reciproco dell'Unione e dell'Ucraina. Le Parti intendono cooperare al fine di sviluppare le connessioni dei trasporti, in particolare tramite:
 - (a) la cooperazione strategica, procedure amministrative migliori ai valichi di frontiera e eliminazione delle strozzature infrastrutturali;
 - (b) la cooperazione nell'ambito del Gruppo di esperti per i trasporti nel partenariato orientale, che inquadra in modo permanente la cooperazione in materia di trasporti tra l'UE e i partner orientali, orientandola ai risultati;
 - (c) la cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali che possono contribuire a migliorare le infrastrutture;
 - (d) l'ulteriore sviluppo in Ucraina di un dispositivo di coordinamento e di un sistema di informazione che garantiscano efficacia e trasparenza alla pianificazione infrastrutturale, compresi i sistemi di gestione del traffico, ai diritti d'uso e ai finanziamenti;
 - (e) azioni volte a facilitare il transito frontaliero, in linea con le disposizioni in materia di dogane dal presente Accordo miranti a migliorare il funzionamento della rete di trasporto per garantire flussi di trasporto più fluidi tra l'Ucraina, i partner regionali e l'Unione europea;
 - (f) lo scambio di migliori pratiche sulle possibilità di finanziamento dei progetti (misure infrastrutturali e orizzontali), tra cui i partenariati pubblico-privato, la normativa pertinente e i diritti d'uso;
 - (g) tenendo presenti, se rilevanti, le disposizioni ambientali previste dal presente Accordo, in particolare le valutazioni d'impatto strategiche e ambientali e le direttive sulla natura e sulla qualità dell'aria;
 - (h) lo sviluppo di sistemi efficaci per la gestione del traffico, quali ERTMS a livello regionale, che assicurino redditività e interoperabilità elevata qualità.
2. Le Parti prendono nota delle mappe indicative fornite dall'Ucraina e intendono cooperare al fine di creare in Ucraina una rete di trasporto strategica collegata alle rete transeuropea di trasporto e alle reti della regione.
3. Le Parti cercano di individuare progetti di interesse reciproco lungo la rete di trasporto strategica dell'Ucraina.
4. Mappe




PRIORITY RAIL NETWORK
IN UKRAINE
CONNECTING TEN-T

LEGENDS

- PEC № 3
- PEC № 5
- PEC № 9
- TRACECA
- EUROPE-ASIA

PERSPECTIVE ROUTES

- RUSSIA - UKRAINIAN PORTS
- EXPRESS PASSENGER ROUTE
- BORDER CROSSINGS



ALLEGATO XXXIV

del CAPO 13: DIRITTO SOCIETARIO, GOVERNO SOCIETARIO, CONTABILITÀ E REVISIONE CONTABILE

del TITOLO V: COOPERAZIONE ECONOMICA E SETTORIALE

L'Ucraina provvede nei termini convenuti ad avvicinare progressivamente la propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione

Prima direttiva del Consiglio 68/151/CEE, del 9 marzo 1968, sul coordinamento delle salvaguardie richieste dagli Stati membri per la protezione degli interessi dei membri e dei terzi alle società secondo gli intendimenti del secondo comma dell'articolo 58 del trattato, per rendere siffatte salvaguardie equivalenti in tutta la Comunità, modificata dalla direttiva 2003/58/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, modificata dalle direttive 92/101/CEE e 2006/68/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni, modificata dalla direttiva 2007/63/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni, modificata dalla direttiva 2007/63/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Dodicesima direttiva 89/667/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2007/14/CE della Commissione, dell'8 marzo 2007, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

ALLEGATO XXXV

del CAPO 13: DIRITTO SOCIETARIO, GOVERNO SOCIETARIO, CONTABILITÀ E REVISIONE CONTABILE

del TITOLO V: COOPERAZIONE ECONOMICA E SETTORIALE

L'Ucraina provvede nei termini convenuti ad avvicinare progressivamente la propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione

Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

ALLEGATO XXXVI

del CAPO 13: DIRITTO SOCIETARIO, GOVERNO SOCIETARIO, CONTABILITÀ E REVISIONE CONTABILE

del TITOLO V: COOPERAZIONE ECONOMICA E SETTORIALE

- Principi OCSE sul governo societario (*OECD Principles on Corporate Governance*)
- Raccomandazione 2004/913/CE della Commissione, del 14 dicembre 2004, relativa alla promozione di un regime adeguato per quanto riguarda la remunerazione degli amministratori delle società quotate
- Raccomandazione 2005/162/CE della Commissione, del 15 febbraio 2005, sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza

ALLEGATO XXXVII

del CAPO 15: POLITICA IN MATERIA DI AUDIOVISIVI

del TITOLO V: COOPERAZIONE ECONOMICA E SETTORIALE

L'Ucraina provvede nei termini convenuti ad avvicinare progressivamente la propria legislazione alla:

Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, abrogata dalla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del 1989

Calendario: non applicabile

ALLEGATO XXXVIII

del CAPO 17: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

del TITOLO V: COOPERAZIONE ECONOMICA E SETTORIALE

I regolamenti, le direttive, le decisioni, le raccomandazioni e le comunicazioni dell'UE qui elencati sono i riferimenti legislativi utili per l'Ucraina quanto prenderà in considerazione di avvicinare progressivamente la propria legislazione in un settore o per un prodotto specifico.

Politica della qualità

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

Regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, segnatamente il titolo III "Misure regolamentari" e l'articolo 117 sui controlli, modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009, del 25 maggio 2009, e incorporato nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 (regolamento unico OCM)

Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, segnatamente il titolo V "Controlli nel settore vitivinicolo"

Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

Regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione, del 18 ottobre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

Agricoltura biologica

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91

Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

Colture geneticamente modificate

Raccomandazione della Commissione, del 23 luglio 2003, recante orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche

Biodiversità

Regolamento (CE) n. 870/2004 del Consiglio, del 24 aprile 2004, che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il regolamento (CE) n. 1467/94

Norme di commercializzazione delle piante, dei semi, dei prodotti derivati dalle piante e dei prodotti ortofrutticoli

Regolamento (CEE) n. 890/78 della Commissione, del 28 aprile 1978, relativo alle modalità di certificazione del luppolo

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

Regolamento (CE) n. 1850/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo alle modalità di certificazione del luppolo e dei prodotti derivati dal luppolo

Regolamento (CE) n. 1295/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi (Versione codificata)

Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere

Regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite

Direttiva 92/33/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi

Direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti

Direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali

Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione

Direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana

Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti

Direttiva 76/621/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano nonché negli alimenti con aggiunta di oli o grassi

Articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001

Articolo 157 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole

Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole

Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi

Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate

Regolamento (CE) n. 1345/2005 della Commissione, del 16 agosto 2005, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore dell'olio d'oliva

Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

Regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva

Articoli 123, 126, 177 e 178 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

Articolo 171 *quater octies*, articolo 171 *quater nonies* e articolo 171 *quater undecies* della rettifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV *bis* di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

Regolamento (CE) n. 507/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (Versione codificata)

Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana

Direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana

Direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria

Regolamento (CE) n. 223/2008 della Commissione, del 12 marzo 2008, relativo alle condizioni e alle procedure di riconoscimento delle organizzazioni di produttori di bachi da seta

Direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana

Regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli

Norme di commercializzazione di animali vivi e di prodotti animali

Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

Regolamento (CE) n. 566/2008 della Commissione, del 18 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi

Regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova

Rettifica del regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame

Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime

Regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile

Regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio, del 5 dicembre 1994, che stabilisce norme per i grassi da spalmare

Regolamento (CE) n. 445/2007 della Commissione, del 23 aprile 2007, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio che stabilisce norme per i grassi da spalmare e del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione (Versione codificata)

Direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana

Regolamento (CE) n. 273/2008 della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino

Regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame

Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele

ALLEGATO XXXIX

del CAPO 20: PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

del TITOLO V: COOPERAZIONE ECONOMICA E SETTORIALE

L'Ucraina provvede nei termini convenuti ad avvicinare progressivamente la propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione

Sicurezza dei prodotti

Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 87/357/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Decisione 2008/329/CE della Commissione, del 21 aprile 2008, che impone agli Stati membri di assicurare che i giocattoli magnetici commercializzati rechino un'avvertenza riguardante i rischi che pongono per la salute e la sicurezza

Calendario: le disposizioni della decisione sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Decisione 2006/502/CE della Commissione, dell'11 maggio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia

Calendario: le disposizioni della decisione sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Commercializzazione

Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (“direttiva sulle pratiche commerciali sleali”)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall’entrata in vigore del presente Accordo.

Diritto dei contratti

Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall’entrata in vigore del presente Accordo.

Clausole abusive

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall’entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza – Dichiarazione del Consiglio e del Parlamento europeo sull’articolo 6, paragrafo 1 – Dichiarazione della Commissione sull’articolo 3, paragrafo 1, primo trattino

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall’entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall’entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall’entrata in vigore del presente Accordo.

Vendita a domicilio

Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall’entrata in vigore del presente Accordo.

Servizi finanziari

Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Credito al consumo

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Ricorso

Raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo

Calendario: non sono necessarie iniziative legislative.

Raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo

Calendario: non sono necessarie iniziative legislative.

Esecuzione

Direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Cooperazione in materia di tutela dei consumatori (regolamento)

Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ("Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori")

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

ALLEGATO XL

del CAPO 21: COOPERAZIONE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE, POLITICA SOCIALE E PARI OPPORTUNITÀ

del TITOLO V: COOPERAZIONE ECONOMICA E SETTORIALE

L'Ucraina provvede nei termini convenuti ad avvicinare progressivamente la propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione

Diritto del lavoro

Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES – Allegato: Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori – Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Antidiscriminazione e uguaglianza di genere

Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Salute e sicurezza sul lavoro

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo. I luoghi di lavoro già funzionanti prima del termine per l'attuazione della direttiva devono soddisfare le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato II entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo. Le attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa e/o nello stabilimento entro il termine per l'attuazione della direttiva devono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo. I luoghi di lavoro già funzionanti prima del termine per l'attuazione della direttiva devono rispettare, quanto prima possibile e non oltre 5 anni da detto termine, le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato.

Direttiva 92/104/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (dodicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo. I luoghi di lavoro già funzionanti prima del termine per l'attuazione della direttiva devono rispettare, quanto prima possibile e non oltre 9 anni da detto termine, le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato.

Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 91/382/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che modifica la direttiva 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio – versione codificata della direttiva 90/394/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE – versione codificata della direttiva 90/679/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (Diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 93/103/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 91/322/CEE della Commissione, del 29 maggio 1991, relativa alla fissazione di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dell'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2000/39/CE della Commissione relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esportazione ad agenti chimici sul luogo di lavoro

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2006/15/CE della Commissione che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE e 2000/39/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, il consiglio di associazione definisce il calendario di attuazione delle seguenti direttive da parte dell'Ucraina:

- Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro
- Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)

ALLEGATO XLI

del CAPO 22: SANITÀ PUBBLICA

del TITOLO V: COOPERAZIONE ECONOMICA E SETTORIALE

L'Ucraina provvede nei termini convenuti ad avvicinare progressivamente la propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione

Tabacco

Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Raccomandazione del Consiglio, del 2 dicembre 2002, sulla prevenzione del fumo e su iniziative per rafforzare la lotta contro il tabagismo

Calendario: non sono necessarie iniziative legislative.

Malattie trasmissibili

Decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità

Calendario: queste disposizioni sono attuate al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo.

Decisione 2000/96/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativa alle malattie trasmissibili da inserire progressivamente nella rete comunitaria in forza della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Calendario: queste disposizioni sono attuate al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo.

Decisione 2002/253/CE della Commissione, del 19 marzo 2002, che stabilisce la definizione dei casi ai fini della dichiarazione delle malattie trasmissibili alla rete di sorveglianza comunitaria istituita ai sensi della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Calendario: queste disposizioni sono attuate al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo.

Sangue

Direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2004/33/CE della Commissione, del 22 marzo 2004, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Tessuti, cellule e organi

Direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Salute mentale e tossicodipendenze

Raccomandazione 2003/488/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, sulla prevenzione e la riduzione del danno per la salute causato da tossicodipendenza

Calendario: non sono necessarie iniziative legislative.

Alcol

Raccomandazione 2001/458/CE del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul consumo di bevande alcoliche da parte di giovani, in particolare bambini e adolescenti

Calendario: non sono necessarie iniziative legislative.

Tumori

Raccomandazione 2003/878/CE del Consiglio, del 2 dicembre 2003, sullo screening dei tumori

Calendario: non sono necessarie iniziative legislative.

Prevenzione degli incidenti e promozione della sicurezza

Raccomandazione 2007/718/CE del Consiglio, del 31 maggio 2007, sulla prevenzione degli incidenti e la promozione della sicurezza

Calendario: non sono necessarie iniziative legislative.

ALLEGATO XLII

del CAPO 23: ISTRUZIONE, FORMAZIONE E GIOVENTÙ

del TITOLO V: COOPERAZIONE ECONOMICA E SETTORIALE

- Raccomandazione 2006/143/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sul proseguimento della cooperazione europea in materia di certificazione della qualità nell'istruzione superiore
- Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1)

ALLEGATO XLIII

del TITOLO VI: COOPERAZIONE FINANZIARIA E DISPOSIZIONI ANTIFRODE

Disposizioni antifrode e controllo

Definizioni

Ai fini del titolo VI (Cooperazione finanziaria e disposizioni antifrode) del presente Accordo valgono le definizioni di seguito.

Costituisce “irregolarità” qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell’Unione europea, del presente Accordo o di accordi o contratti su esso basati, derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell’UE o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell’UE, ovvero una spesa indebita.

Costituisce “frode” qualsiasi atto o omissione intenzionale riguardante:

- (a) l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio dell’Unione o dai bilanci gestiti da quest’ultima o per suo conto;
- (b) la mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto;
- (c) la distrazione dei fondi per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi.

Costituisce “corruzione attiva” l’azione deliberata di chiunque prometta o procuri a un funzionario pubblico, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell’esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri d’ufficio, che leda o potrebbe ledere gli interessi finanziari dell’Unione.

Costituisce “corruzione passiva” l’azione deliberata del funzionario pubblico che, direttamente o tramite un intermediario, sollecita o riceve vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetta la promessa, per compiere o omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell’esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri d’ufficio, che leda o potrebbe ledere gli interessi finanziari dell’Unione.

Si ritiene vi sia “conflitto di interessi” in situazioni in cui la capacità di un dipendente di agire in modo imparziale e obiettivo è messa in dubbio da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da una sua qualsiasi comunanza di interessi con un offerente, un richiedente o un beneficiario, ovvero in situazioni che possono ragionevolmente dare questa impressione ad un osservatore esterno.

È “indebitamente versato” un ammontare corrisposto in violazione delle norme che governano i fondi dell’Unione.

L'“Ufficio europeo per la lotta antifrode” (OLAF) è il servizio della Commissione europea preposto a combattere le frodi. L'OLAF gode di piena indipendenza operativa e conduce indagini amministrative mirate a combattere le frodi, la corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione europea, come stabilito dalla decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità.

L'“agenzia governativa per i finanziamenti” è l'autorità amministrativa dell'Ucraina competente a ricevere le risorse finanziarie dall'Unione al fine di attuare l'assistenza finanziaria dell'UE.

Articolo 1

Scambio di informazioni e ulteriore cooperazione in ambito operativo

1. Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le autorità competenti dell'Ucraina e dell'Unione si scambiano regolarmente informazioni e si consultano su richiesta di una delle Parti.
2. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode può convenire con la controparte ucraina di intensificare la cooperazione in materia di lotta antifrode, anche tramite accomodamenti operativi con le autorità ucraine su indagini specifiche.
3. Alla trasmissione dei dati personali si applica l'articolo 10 dell'allegato XLIII del presente Accordo.

Articolo 2

Prevenzione di irregolarità, frodi e corruzione

1. Le autorità dell'Ucraina e dell'Unione controllano regolarmente la corretta realizzazione delle operazioni finanziate con i fondi dell'UE e adottano misure atte a prevenire e rettificare irregolarità e frodi.
2. Le autorità dell'Ucraina e dell'Unione adottano misure atte a prevenire e rettificare pratiche di corruzione attiva e passiva e a evitare conflitti di interessi in tutte le fasi delle procedure di aggiudicazione degli appalti o di concessione delle sovvenzioni o nella fase attuativa dei relativi contratti.
3. Le autorità ucraine informano la Commissione circa le misure preventive adottate. La Commissione informa le autorità ucraine circa l'eventuale evoluzione delle proprie misure preventive.
4. Quando gli strumenti di assistenza finanziaria sono attuati in gestione decentrata o in gestione centralizzata indiretta, la Commissione ha facoltà di assumere elementi di prova in forza dell'articolo 56 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 25 giugno 2002.

La Commissione ha inoltre facoltà di assumere elementi di prova per accertare che le procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni rispettino i principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, evitino conflitti di interesse, offrano garanzie equivalenti agli standard internazionalmente riconosciuti e garantiscano il rispetto delle disposizioni in materia di sana gestione finanziaria.

A tal fine le competenti autorità ucraine forniscono in tempi ragionevoli alla Commissione le informazioni da questa richieste sull'attuazione dei fondi dell'UE e la mettono al corrente quanto prima di eventuali cambiamenti sostanziali delle proprie procedure o sistemi.

5. Le autorità ucraine possono ricorrere alle competenze della Commissione quando introducono o attuano nuove misure preventive.

Articolo 3

Indagini e azione penale

Le Parti assicurano che casi presunti o accertati di frode, corruzione, irregolarità o conflitto di interessi siano investigati e perseguiti in base a controlli nazionali o dell'UE. Se necessario l'Ufficio europeo per la lotta antifrode può assistere le competenti autorità ucraine in questo compito.

Articolo 4

Comunicazione delle irregolarità

1. Le competenti autorità ucraine trasmettono quanto prima alla Commissione informazioni di cui sono a conoscenza su casi presunti o accertati di frode, corruzione, irregolarità o conflitto di interessi in relazione all'attuazione dei fondi dell'UE. I presunti casi di frode e corruzione sono comunicati anche all'Ufficio europeo per la lotta antifrode.
2. Le competenti autorità ucraine rendono conto di tutte le misure adottate in relazione ai fatti comunicati in forza del presente articolo. Al termine di ogni anno civile le competenti autorità ucraine informano la Commissione circa l'assenza di casi presunti o accertati di frode, corruzione o irregolarità da segnalare.
3. Se opportuno, la Commissione trasmette alle competenti autorità ucraine informazioni rilevanti sulle tendenze e i modus operandi in tema di frode e corruzione.
4. Il consiglio di associazione definisce le modalità di trasmissione delle informazioni dalle competenti autorità ucraine alla Commissione.

Articolo 5

Revisioni contabili

1. La Commissione e la Corte dei conti europea controllano la legittimità e la regolarità di tutte le spese connesse all'attuazione dei fondi dell'UE e accertano la sana gestione finanziaria.

Le revisioni contabili si effettuano in base agli impegni e ai pagamenti e hanno luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto, nei locali di qualsiasi organismo che gestisca i fondi dell'UE o partecipi alla loro attuazione. Le revisioni contabili possono aver luogo prima della chiusura dei conti per l'esercizio finanziario interessato e per un periodo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo.

I revisori della Commissione o altre persone autorizzate dalla Commissione o dalla Corte dei conti europea possono eseguire controlli documentari o sul posto e revisioni contabili nei locali di qualsiasi organismo che gestisca i fondi dell'UE o che partecipi alla loro attuazione o presso relativi subappaltatori in Ucraina.

2. La Commissione e la Corte dei conti europea hanno diritto di accesso ai siti, ai lavori, ai documenti e a tutte le informazioni necessarie, anche in formato elettronico, per eseguire dette revisioni. Questo diritto di accesso deve essere comunicato a tutte le istituzioni pubbliche ucraine e esplicitamente sancito negli appalti conclusi per attuare gli strumenti di cui al presente Accordo.
3. Sono soggetti ai controlli e alle revisioni di cui sopra tutti i contraenti e subcontraenti che abbiano percepito fondi dell'UE, direttamente o indirettamente. Nello svolgimento delle proprie funzioni, la Corte dei conti europea e le istituzioni ucraine di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza.

Articolo 6

Controlli sul posto

1. Nell'ambito del presente Accordo, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode è autorizzato a eseguire sul territorio ucraino controlli e verifiche sul posto finalizzati a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea contro le frodi e altre irregolarità conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996.

Nell'eseguire i controlli e le verifiche sul posto, i funzionari dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode tengono conto, se necessario, le norme previste dalla legislazione ucraina.

2. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode prepara e conduce i controlli e le verifiche sul posto in stretta collaborazione con le autorità ucraine preposte alla lotta antifrode.

Le autorità ucraine ricevono notifica dell'oggetto, dello scopo e della base giuridica dei controlli e delle verifiche sul posto onde fornire il sostegno necessario. A tal fine i funzionari delle competenti autorità ucraine possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.

3. Se interessate, le competenti autorità ucraine possono condurre i controlli e le verifiche sul posto congiuntamente all'Ufficio europeo per la lotta antifrode.
4. Se i beneficiari dei fondi dell'UE si oppongono a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità ucraine prestano ai funzionari dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, nel rispetto della normativa nazionale, l'assistenza necessaria per permettere loro di adempiere la missione di controllo e verifica sul posto.

Articolo 7

Misure e sanzioni amministrative

Ferma restando l'applicazione del diritto penale ucraino, la Commissione può imporre misure e sanzioni amministrative in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, e del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

Articolo 8

Recuperi

1. Le autorità ucraine adottano le misure atte a recuperare i fondi dell'UE indebitamente versati dall'agenzia governativa per i finanziamenti.

Quando l'attuazione dei fondi dell'UE è affidata alle autorità ucraine, la Commissione ha facoltà di recuperare i fondi dell'UE indebitamente versati, nello specifico tramite rettifiche finanziarie. La Commissione tiene conto delle misure adottate dalle autorità ucraine per evitare che i fondi dell'UE interessati vadano perduti.

La Commissione consulta l'Ucraina a questo riguardo, prima di prendere una decisione di recupero. Il consiglio di associazione dirime eventuali controversie sui recuperi.

2. Quando la Commissione attua i fondi dell'UE direttamente o indirettamente affidando a terzi compiti di esecuzione del bilancio, le decisioni ricomprese nel campo di applicazione del capitolo sulla cooperazione finanziaria del presente Accordo che adottano e impongono obblighi pecuniari a soggetti diversi dagli Stati sono eseguibili in Ucraina nel rispetto dei seguenti principi:

- (a) l'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti in Ucraina; la formula esecutiva è apposta alla decisione, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo ucraino designerà a tal fine, informandone la Commissione e la Corte di giustizia dell'Unione europea;
- (b) assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'organo competente, secondo l'ordinamento ucraino;
- (c) l'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni ucraine.

3. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dalle autorità designate dal governo ucraino. L'esecuzione forzata ha luogo secondo le disposizioni procedurali ucraine. La legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea.

4. Le sentenze della Corte di giustizia dell'UE pronunciate in virtù di una clausola compromissoria prevista da un contratto ricompreso nel campo di applicazione del presente allegato hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.

Articolo 9

Riservatezza

Le informazioni trasmesse o acquisite in qualsiasi forma nell'ambito del presente allegato sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della stessa protezione accordata dalla legislazione ucraina a informazioni analoghe e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni dell'Unione. Queste informazioni possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni dell'UE, negli Stati membri o in Ucraina, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni e possono essere utilizzate all'unico scopo di garantire una tutela efficace degli interessi finanziari delle Parti.

Articolo 10

Protezione dei dati

1. I dati personali vengono comunicati solo se necessario per l'applicazione del presente Accordo da parte delle autorità competenti dell'Ucraina o dell'UE, a seconda dei casi. Per la comunicazione, il trattamento o l'elaborazione dei dati personali in un caso specifico, in linea con l'articolo 15 le autorità competenti ucraine si attengono alla loro legislazione nazionale pertinente, e le autorità dell'UE si attengono alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.
2. Detta comunicazione rispetta in particolare gli standard della Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale (ETS n. 108), firmata il 28 gennaio 1981, e del protocollo addizionale alla convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale, concernente le autorità di controllo ed i flussi transfrontalieri (ETS n. 181), firmato l'8 novembre 2001.
3. Si applicano inoltre i seguenti principi:
 - (a) l'autorità che comunica i dati e l'autorità che li riceve adottano le misure del caso per correggere, cancellare o congelare i dati personali il cui trattamento non è conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti e esatti o risultano eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono trattati. Le rettifiche, cancellazioni e congelamenti dei dati vanno inoltre notificati all'altra parte;
 - (b) su richiesta, l'autorità che riceve i dati personali informa l'autorità che li ha comunicati circa il loro uso e i risultati ottenuti;
 - (c) i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L'eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata alla previa autorizzazione dell'autorità che li comunica;

- (d) l'autorità che comunica i dati e l'autorità che li riceve sono tenute a registrare per iscritto la trasmissione e il ricevimento dei dati.

ALLEGATO XLIV

del TITOLO VI: COOPERAZIONE FINANZIARIA E DISPOSIZIONI ANTIFRODE

L'Ucraina provvede nei termini convenuti ad avvicinare progressivamente la propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione

Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995:

- articolo 1: disposizioni generali
- articolo 2, paragrafo 1: adozione delle misure necessarie affinché le condotte di cui all'articolo 1, nonché la complicità, l'istigazione o il tentativo relativi alle condotte descritte all'articolo 1, paragrafo 1, siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive;
- articolo 3: responsabilità penale dei dirigenti delle imprese.

Calendario: le disposizioni sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee:

- articolo 1, paragrafo 1, lettera c), e articolo 1, paragrafo 2: definizioni pertinenti,
- articolo 2: corruzione passiva,
- articolo 3: corruzione attiva,
- articolo 5, paragrafo 1: adozione delle misure necessarie per assicurare che i comportamenti di cui agli articoli 2 e 3, nonché la complicità e l'istigazione relativa a tali comportamenti, siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive;
- articolo 7 laddove fa riferimento all'articolo 3 della convenzione.

Calendario: le disposizioni sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Secondo protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee:

- articolo 1: definizioni,
- articolo 2: riciclaggio di denaro;
- articolo 3: responsabilità delle persone giuridiche,
- articolo 4: sanzioni per le persone giuridiche,

– articolo 12 laddove fa riferimento all'articolo 3 della convenzione.

Calendario: le disposizioni sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.